ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 89/395/CEE E N. 89/396/CEE

Art. 14

Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati

La denominazione di vendita, la quantita', il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonche' il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e' impressa in modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e' riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano ne' etichetta ne' anello ne' fascetta nonche' nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana piu' grande e' inferiore a 10 cm(Elevato al Quadrato) sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la quantita' e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al comma 1. Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'art. 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se e' garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettivita' per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art. 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purche' esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilita' piu' breve.

Versione in vigore dal 5 agosto 2003, non più in vigore dal 9 maggio 2018 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-109-1992/art-14-modalita-di-indicazione-delle-menzioni-obbligatorie-dei-prodotti/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it